Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Torino, 02.02.2021

Ai signori Clienti
Loro Sedi

**Oggetto: fringe benefit autovetture – nuove regole**

Nell'ambito dei c.d. "fringe benefit", con l'art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) il Legislatore ha ridefinito la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori **assegnati in uso promiscuo ai dipendenti** contenuta nell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

In particolare, per i veicoli concessi ad uso promiscuo:

- con **contratti stipulati fino al 30.6.2020** è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale somma trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);
- con contratti **stipulati dall'1.7.2020 la** percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta **variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo** (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

| **Emissione di CO2 del veicolo** | **% applicabile** |
|---|---|
| Fino a 60 g/km | **25%** |
| Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km | **30%** |
| Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km | **40%** (50% per 2021) |
| Superiore a 190 g/km | **50%** (60% per 2021) |

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

In altre parole, il Legislatore, **pur confermando la tassazione forfetaria** imputabile ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ha parametrato tale tassazione sulla base delle emissioni di CO2 del veicolo a condizione che lo stesso sia:

- di nuova immatricolazione
- concesso in uso promiscuo sulla base di un contratto stipulato a partire dall'1.7.2020.

Con la Risoluzione 14.8.2020, n. 46/E, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad uno specifico interpello, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla rilevanza della già menzionata data dell'1.7.2020 con riferimento al momento di:

- immatricolazione del veicolo
- stipula dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente relativamente alla scelta del veicolo da assegnare.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato infatti che affinché sia applicata la nuova disciplina prevista dalla lett. a) del comma 4 del citato art. 51, è necessario che:

- il veicolo sia concesso in uso promiscuo **tramite un contratto stipulato a decorrere dall'1.7.2020**.
- il veicolo sia stato **immatricolato a decorrere dall'1.7.2020**

Pertanto, è richiesta la coesistenza di entrambi i requisiti.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara